

COMMISSIONE REGIONALE ATLETI

Art.1 - Definizione

- a. Il Comitato Regionale Liguria, in conformità allo Statuto CONI, con riferimento al Regolamento Costitutivo della Commissione Atleti Federale, in attuazione delle direttive del Consiglio Nazionale del CONI e in aderenza con quanto sancito dalla European Athletics e dalla World Athletics in ordine alla valorizzazione della componente Atleti, ha deliberato, in occasione della riunione di consiglio regionale tenutasi nella serata di giovedì 23 novembre 2023, la costituzione di una Commissione Regionale Atleti, i cui compiti sono sostanzialmente nel contribuire alla diffusione dell'atletica leggera, monitorare e formulare proposte agli organi del Comitato Regionale.
- b. La Commissione resta in carica per un quadriennio olimpico. I suoi componenti sono rieleggibili per più mandati. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza del mandato.
- c. Sono membri di diritto della Commissione gli Atleti designati a farne parte, su proposta del Presidente Regionale, dal Consiglio Regionale in un numero prestabilito di tre (3).

Art.2 – Competenze

- a. La commissione ha il compito di raccolta e discussione delle informazioni e delle opinioni degli atleti con riferimento alle loro esigenze, aspirazioni e problematiche. Formula proposte per la formazione, l'inserimento e il ruolo dell'atleta nelle Società Sportive e nel contesto sportivo.
- b. Cura il rispetto dei diritti degli atleti all'interno del movimento dell'atletica regionale. Si deve mettere in collegamento con la Commissione Nazionale Atleti della Federazione e con altri organi, italiani e stranieri, preposti alla rappresentanza degli atleti.
- c. Deve svolgere attività di promozione, informazione e divulgazione, anche organizzando conferenze, convegni e seminari, sulle problematiche di particolare rilevanza per gli atleti e per la migliore diffusione dell'Idea Olimpica e dell'atletica Leggera.
- d. Deve incentivare la creazione di collaborazioni con enti di ricerca ed Università per il miglioramento dello sport di alto livello, nell'ambito di allenamenti e competizioni.
- e. Deve promuovere i valori espressi dalla carta Etica redatta dalla FIDAL, in particolare la lotta al doping ed il rispetto di avversari e giudici di gara. Favorire l'applicazione di strumenti innovativi che possano favorire lo sviluppo e la visibilità dell'Atletica.



Art.3 – Composizione

- a. I membri della Commissione, possono nominare altri due (2) atleti come membri della Commissione stessa, tra i partecipanti di un bando promosso entro un mese dall'elezione della Commissione sui canali di comunicazione del Comitato Regionale.
- b. La Commissione, una volta insediata, nella sua prima riunione elegge un Presidente ed un Vice Presidente, scegliendoli tra i membri della Commissione stessa.
- c. La Commissione ha altresì il compito di proporre al Presidente Regionale i nominativi dei due (2) Atleti chiamati a costituire il Consiglio Regionale del Coni deputato all'elezione degli organi regionali del CONI.
- d. Per poter essere nominati quali membri della Commissione occorre essere maggiorenni alla data della nomina. Occorre altresì essere tesserati alla Fidal come Atleti o esserlo stati entro gli otto anni precedenti alla designazione.
- e. Qualora, per qualsiasi motivo vengano a cessare dalla carica uno o più componenti nominati, si provvederà, da parte della Commissione stessa, all'integrazione con nuove nomine nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
- f. Nella composizione della Commissione Atleti si dovrà tenere conto della rappresentanza di genere.

Art.4 – Funzionamento

- a. La Commissione si riunisce, privilegiando strumenti telematici, quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne venga avanzata richiesta da parte dalla metà più uno dei componenti della Commissione stessa.
- b. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno è comunicato almeno 5 giorni prima della riunione a tutti i componenti della Commissione e, per conoscenza, al Segretario Generale del Comitato Regionale nonché al Presidente del Comitato Regionale che è invitato a partecipare alle riunioni della Commissione.
- c. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, compreso il Presidente o in sua vece il Vice Presidente.
- d. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.5 – Scioglimento

- a. La Commissione, in caso di non funzionamento, può essere sciolta con delibera del Consiglio Regionale.

